



COMUNE DI VICO DEL GARGANO

(Provincia di Foggia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Straordinaria Urgente

VERBALE N. 16 del 04/06/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES ARTICOLO 1, COMMIDA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

L'anno **duemilaventisei** il giorno **quattro** del mese di **Giugno** in Vico del Gargano, c/o Sede Comunale – previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria Urgente – Prima convocazione, con inizio alle ore 09.30, ed in prosieguo fino alle ore 9.48.

Partecipano alla seduta:

- 1) BALDASSARRE Ida
- 2) SCISCIO Raffaele
- 3) PINTO Porzia
- 4) SEMENTINO Michele
- 5) SELVAGGIO Rita
- 6) CUSMAI Daniele
- 7) SAVASTANO Raffaella Maria Michela
- 8) AZZARONE Vincenzo
- 9) MURGOLO Vincenzo
- 10) FIORENTINO Angelo
- 11) d'AVOLIO Giuseppe
- 12) ANGELICCHIO Tomaso
- 13) MANICONE Carlo

Presente	
SI	
SI	
NO	
NO	
SI	
SI	
SI	
SI	
NO	
SI	
NO	
SI	
SI	
Totale	Presenti: 9 Assenti: 4

Assume la Presidenza **BALDASSARRE Ida**, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune, **DOSSA DANIELA MARIA DATTOLI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che “*I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026*”;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell’ente e ciò in deroga “*all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,*” e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l’art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l’agente della riscossione è automaticamente scaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l’adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l’acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell’agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall’agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 1.763.197,48;
- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione per euro 231.341,36, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 231.341,46;
- l’adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 20% del valore dei carichi interessati;
- l’adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi prevedibilmente pari a euro 46.268,29, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti, che producono maggiori riaccertamenti a bassa svalutazione, e di quelli oggetto di svalutazione prudenziale nel risultato di amministrazione

RITENUTO, PERTANTO, di deliberare, ai sensi dell’articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l’adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;

VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del I Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
- il parere favorevole dell’Organo di revisione, reso con verbale n. 01 del 27/05/2026, acquisito al prot. dell’Ente al n. 11993 del 29.5.2026, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

INDIVIDUATO il Responsabile del procedimento nella persona del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6

novembre 2012, n. 190 e della vigente sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026 che, ai fini dell'adozione del presente atto, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

DATO ATTO CHE all'inizio della discussione entra il consigliere Sementino (ore 9.37)

RIEPILOGO QUORUM :

P : 10

A : 3

UDITA la relazione del Sindaco, Raffaele SCISCIO: anche il Comune di Vico ha deciso di aderire alla rottamazione quinquies per permettere ai cittadini di rottamare quindi di avere uno sgravio delle sanzioni e degli interessi per tutti i ruoli assegnati all'Agenzia di riscossione a partire dal 2000 fino al 2023. Quindi anche il Comune ha con questa delibera manifestato la volontà di aderire. Con questa adesione, qualora i cittadini dovessero aderire avendo uno sconto importante per sanzioni e interessi, dovremmo anche cercare di abbassare quelle quote di riserva per le imposte non riscosse.

Sono rottamabili, come ho già detto, tutti i ruoli dal 2000 al 2023 già consegnati all'Agenzia delle Entrate riguardanti tutte le imposte comunali, quindi TARI, IMU, CUP, sanzioni stradali, rette scolastiche, tutto quello che è stato affidato all' Agenzia delle entrate. Circa la procedura, per adesso noi deliberiamo di aderire e poi trasmetteremo la delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi al MEF e all'Agenzia delle Entrate, dopodiché dal 15 settembre i cittadini, quindi i debitori, coloro che hanno carichi pendenti potranno fare l'istanza di rottamazione dei carichi, è prevista la rottamazione in un massimo di 154 rate bimestrali che saranno pagate a decorrere dal 2027, con un 3% annuo di interesse. Le istanze dovranno pervenire tra il 16 9 e il 31 10 del 2026 inizio pagamento al 2027. Si fa voti al Consiglio di approvare la proposta di delibera di adesione del Comune di Vico alla rottamazione quinquies

Presidente del Consiglio comunale, Ida BALDASSARRE: ci sono interventi al riguardo ?

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali :

Consigliere Daniele CUSMAI : preannuncio voto favorevole in quanto nel Consiglio comunale del 15 marzo io avevo richiesto proprio a questa Amministrazione l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies quindi sono soddisfatto che il Sindaco e tutta l'Amministrazione abbia accettato questa proposta perché si parla anche comunque di una cifra considerevole, circa 231.000 euro che potrebbero essere riscossi anche se poi c'è una percentuale del 20% che molto probabilmente potrebbe essere presa, quindi ringrazio l'Amministrazione per aver accettato questa mia proposta e il mio voto sarà sicuramente favorevole

Presidente del Consiglio comunale, Ida BALDASSARRE: ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi procediamo alla votazione dell'accapo ad oggetto «Adesione alla rottamazione quinquies articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies Dl n. 38/2026 convertito con L. n. 88/2026 »

All'unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese dai 9 consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

S U C C E S S I V A M E N T E

All'unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese dai 9 consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale

5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Delibera di C.C. n. 16 del 04/06/2026

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE f.f.
BALDASSARRE Ida

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA MARIA DATTOLI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

IDA BALDASSARRE in data 09/06/2026
DANIELA MARIA PIA DATTOLI in data 09/06/2026